

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N° 815 del 12/11/2024

<b>Struttura proponente:</b> AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO			<b>Proposta n. 2621 del 12/11/2024</b>
<b>CODICE CRAM:</b> DG.009	<b>Ob. Funz.:</b>	<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>
<b>Oggetto:</b> Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1523, sito in Comune di Campagnano di Roma (RM), assegnato al sig. Paternesi Arduino, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.			

**ATTO CON SCRITTURE CONTABILI****NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

<b>Funzionario Istruttore</b>
<i>Data 12/11/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Daniela Moscatelli</i></span>
<b>Responsabile P.O.</b>
<i>Data 12/11/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Daniela Moscatelli</i></span>
<b>Responsabile del procedimento</b>
<i>Data 12/11/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Daniela Moscatelli</i></span>
<b>Dirigente di AREA</b>
<i>Data 12/11/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i></span>

**OGGETTO:** Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1523, sito in Comune di Campagnano di Roma (RM), assegnato al sig. Paternesi Arduino, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 14 giugno 2024, n. 68, con la quale è stata disposta l'adozione della variazione n. 10 "Assestamento generale di bilancio – verifica della salvaguardia degli equilibri" al Bilancio di previsione 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024 ed in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14, recante: "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso, come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023, afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;
- ATTESO che, con atto a rogito Dott. Mario Pulcini, notaio in Roma, del giorno 08 gennaio 1958, repertorio n. 28598, registrato a Roma il 22 gennaio 1958, al n. 8805, vol. 130/4, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, in data 05 febbraio 1958, al n. 5378 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, ha venduto e trasferito, con patto di riservato dominio, al sig. Paternesi Arduino, nato a Faleria il 03 maggio 1901, il fondo sito nel Comune di Campagnano di Roma, località "il Casalino", individuato nella ripartizione interna dell'Ente come podere 1523, distinto in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 12, con le particelle 1/P e 5/P, della superficie complessiva di ha 12.01.00, confinante: a nord est con il podere 1524, a sud est con la strada vicinale doganale Pollina, a sud ovest con podere 1522 ed a nord ovest con fosso

del Casalino. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1957;

ATTESO che, con deliberazione dell'E.R.S.A.L. n. 89 del 27 febbraio 1980, registrata a Roma il 04 aprile 1980, al n. 15177, mod. 71/M, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, in data 10 aprile 1980, al n. 7742 del Registro Particolare, a seguito del decesso del sig. Paternesi Arduino, avvenuto il 18 aprile 1977, l'Ente ha autorizzato il subentro del figlio Paternesi Agostino, nato

il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal dante causa, nessuno escluso ed i diritti ad esso spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione del terreno costituito dal podere 1523 nella ripartizione interna dell'Ente, sito in Comune di Campagnano di Roma, distinto in catasto rustico, all'epoca della deliberazione, alla partita 2526, foglio 12, particelle 10-11-12-8 per una superficie complessiva di ha 12.01.00;

PRESO ATTO che, il Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto, in persona del Giudice Dott. Marco Piovano, ha pronunciato la "Sentenza n. 186/13 del 17 maggio 2013" nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 83c/2009 R.G. promossa da Paternesi Nicola, nato a Paternesi Silvana, nata a

e Paternesi Mirella, nata a ATTORI, nei confronti di Paternesi Agostino, sopra generalizzato, CONVENUTO, avente ad oggetto "USUCAPIONE". Detta Sentenza provvede, accertando e dichiarando che i sigg. Paternesi Nicola, Silvana e Mirella, sopra generalizzati, sono proprietari per usucapione ordinaria di una parte del podere 1523;

PRESO ATTO che, il Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto, in persona del Giudice Dott. Marco Piovano, ha pronunciato la "Sentenza n. 187/13 del 17 maggio 2013" nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 82c/2009 R.G. promossa da Paternesi Alberto, nato a Paternesi Monica, nata a

e Paternesi Veronica, nata a ATTORI, nei confronti di Paternesi Agostino, sopra generalizzato, CONVENUTO, avente ad oggetto "USUCAPIONE". Detta Sentenza provvede, accertando e dichiarando che i sigg. Paternesi Alberto, Monica e Veronica, sopra generalizzati, sono proprietari per usucapione ordinaria di una parte del podere 1523;

PRESO ATTO che, con dichiarazione di successione del sig. Paternesi Agostino, deceduto in registrata all'Ufficio del Registro di Roma 3 in data 20 febbraio 2023, denuncia n. 78801, vol. 88888, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, in data 28 febbraio 2023, al n. 7158 del Registro Particolare, eredità devoluta per Testamento Olografo del 04 settembre 2013, pubblicato con atto a rogito Dott. Federico Elicio, notaio in Roma, del 22 luglio 2022, repertorio n. 2002, registrato a Roma 3, il 26 luglio 2022, al n. 18810, serie 1T, è stata indicata erede universale (della parte residuale del podere n. 1523) la moglie la sig.ra Pena Albiol Maria Teresa, nata a il , la quale ha accettato l'eredità;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra Pena Albiol Maria Teresa, sopra generalizzata, con istanza del 26 marzo 2024, prot. n. 6832 e successive integrazioni, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto podere n. 1523;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1683 del 04 luglio 2024, redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici, dalla lettura della cartografia catastale, segnalano l'esistenza di linea tratteggiata all'interno delle particelle 10 e 8 che potrebbe essere attribuita a servitù;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con prot. 2536 del 21 ottobre 2024, redatta dal tecnico incaricato, relativa al podere n. 1523, sito in Comune di Campagnano di Roma al foglio 12, particelle 10-11-12-8 per una superficie complessiva di ha 12.01.00;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del fondo in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 2536 del 21 ottobre 2024;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Paternesi Arduino, sopra generalizzato, con atto a rogito Mario Pulcini, notaio in Roma, del giorno 08 gennaio 1958, repertorio n. 28598, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Campagnano di Roma, località "il Casalino", al foglio 12, con le particelle 10-11-12-8, per la superficie complessiva di ha 12.01.00, costituente il descritto podere n. 1523 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato

dominio a favore dell'Agazia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agazia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agazia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agazia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO**  
Servizio Conservatoria, Acquisizioni,  
Alienazioni

## RELAZIONE

**Assegnatario:** sig. Paternesì Arduino, ;

**Matricola:** n. 0765/R;

**Contratto:** n. 21 del giorno 08 gennaio 1958;

**Podere:** n. 1523, comune di Campagnano di Roma, località "il Casalino";

**Dati Catastali:** foglio 12, particelle 10-11-12-8, per la superficie complessiva di ha 12.01.00;

**Confini:** a nord est con il podere 1524, a sud est con la strada vicinale doganale Pollina, a sud ovest con podere 1522 e a nord ovest con fosso del Casalino.

Con istanza assunta al protocollo dell'Ente con n. 6832 del 26 marzo 2024 e successive integrazioni, Pena Albiol Maria Teresa, avente titolo, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto podere n. 1523.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 1523, sito in comune di Campagnano di Roma si è provveduto a richiedere con nota prot. 1032 del 03 maggio 2024 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 1683 del 04 luglio 2024, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici, dalla lettura della cartografia catastale, segnalano l'esistenza di linea tratteggiata all'interno delle particelle 10 e 8 che potrebbe essere attribuita a servitù. Con nota prot. 2536 del 21 ottobre 2024 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 8 novembre 2024

Responsabile di E.Q.  
Dr.ssa Daniela Moscatelli